



D.L. Liquidità – principali aspetti fiscali


Relatore: Massimiliano Sironi

Milano, 15 Aprile 2020



Il decreto liquidità

- D.L. n.18 del 17.03.2020
(Cura Italia)

- 
- Ris. n. 12/E del 18.03.2020
 - Ris. N. 14/E del 21.03.2020
 - Circolare n. 4/E del 20.03.2020 (istanze di interpello)
 - Circolare n. 5/E del 20.03.2020 (pagamento accertamenti esecutivi)
 - Circolare n. 6/E del 23.03.2020 (accertamento con adesione)
 - Circolare n. 7/E del 27.03.2020 (istanze accordo prev. e patent box)
 - Circolare n. 8/E del 03.04.2020 (domande e risposte)
 - Ris. n. 18/E del 09.04.2020 (premio lavoro dipendenti)
 - Ris. n. 13/E del 20.03.2020 (credito imposte negozi e botteghe – cod. tributo)
 - Ris. n. 17/E del 31.03.2020 (cod. trib. per sostituti – premio lav. Dipendenti)

- D.L. n.23 del 08.04.2020 (**decreto liquidità**)
Entrata in vigore: **08.04.2020**

- Circolare n. 9/E del 13.04.2020

La sospensione dei versamenti (art. 18)

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

La sospensione dei versamenti (art. 18) /segue

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; - imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

La sospensione dei versamenti (art. 18) /segue

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
<p>Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019</p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>

La sospensione dei versamenti (art. 18) /segue

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
<p>Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, <u>che svolgono attività non in regime d'impresa</u></p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.</p> <p>Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>

La sospensione dei versamenti (art. 18) /segue

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa <u>nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</u>	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)	Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020
	Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Alcune particolarità

- Se non c'è obbligo di fatturazione/corrispettivi = ricavi/compensi
- Se sono presenti fatture + corrispettivi = Σ fatture e corrispettivi
- Monitoraggio appalti 17-bis D.lgs. n. 241/97 = sospensione indiretta
- Imprese agricole ex art.32 T.U.I.R. = ricavi scritture cont./fatturato
- Riduzione del fatturato = mese su mese
- Riduzione del fatturato per i trimestrali = mese su mese
- Rateazioni saldo IVA = rate successive alla prima/sospese

Proroghe (art. 19)

- Esenzione ritenuta lavoro autonomo e provvigioni
 - ammontare ricavi/compensi di ammontare non superiore a Euro 400.000 al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020;
 - Non aver sostenuto nel mese precedente spese per lavoro dipendente o assimilato
 - Domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello Stato
 - **Opzione**
 - Redditi percepiti dal 17.03.2020 al 31.05.2020
 - In unica soluzione al 31.07.2020 (max fino a 5 rate a partire dal mese di luglio)

Acconti (art. 20)

- Metodo previsionale con tolleranza 20%
- Non applicazione di sanzioni e interessi se importo acconto da dichiarazione non inferiore all'80% del dovuto
- Estensione ambito:
 - IVIE
 - IVAFE
 - Cedolare secca
- Regolarizzazione con ravvedimento operoso con tolleranza 80%

Rimissioni in termini e proroghe

- Rimessione in termini versamenti 20.03.2020 (art. 21). Nuovo termine **16.04.2020**
- Trasmissione telematica CU 30.04.2020 (art. 22).
- Consegna CU lavoro dipendente e assimilato 30.04.2020 (art. 22).
- CU redditi esenti o non dichiarabili con pre-compilata 31.10.2020
- Validità DURF rilasciati fino al 29.02.2020 → **30.06.2020**

Assistenza fiscale a distanza

- CAF e professionisti abilitati a 730 per assistenza fiscale e assistenza per predisposizione 730 «a distanza»
- Acquisizione della delega sottoscritta dal contribuente con modalità telematiche
- E' però consentita acquisizione di delega non sottoscritta ma con autorizzazione da parte del contribuente
 - C.f. e dati anagrafici contribuente
 - Denominazione CAF o nome professionista
 - Consenso accesso dati 730 pre-compilato e trattamento dati personali
 - **Sottoscrizione del contribuente (vd. sopra)**
- Necessità di regolarizzazione a posteriori